



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI

Uffici 2 e 3  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
[dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2021/2  
Allegati: 3

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSFAF in Docspa/PEC

Regioni e Province autonome Servizi Veterinari  
di Sanità Animale

Associazioni di categoria (vedi allegato 3)

CRN acquacoltura c/o IZS delle Venezie

CSN c/o IZS Abruzzo e Molise

DGISAN  
Ufficio 2

**OGGETTO: Sistema I&R acquacoltura, gruppo specie “pesci” – Attivazione del documento di accompagnamento informatizzato e della funzionalità di registrazione delle movimentazioni**

Si informa che **a partire dal 30 novembre 2021 saranno disponibili** in BDN le funzionalità per la compilazione informatizzata del documento di accompagnamento informatizzato per il gruppo specie “pesci”, funzionalità che sarà resa **obbligatoria dal 24 gennaio 2022**.

Tale documento, già noto come modello 4 informatizzato, ovvero la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016, dovrà essere compilato utilizzando l'apposita funzionalità della BDN prima della movimentazione degli animali di acquacoltura (gruppo pesci).

L'operatore è direttamente responsabile delle dichiarazioni necessarie per la movimentazione inserite in tale documento e della registrazione in BDN delle informazioni inerenti alle movimentazioni in ingresso e in uscita degli animali di acquacoltura nello stabilimento di propria competenza entro 7 giorni dall'evento, con le modalità indicate in allegato 1.

Nella sezione Info-Documentazione della BDN – sezione acquacoltura saranno a breve consultabili le informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione delle movimentazioni a partire dal documento di accompagnamento informatizzato.

Inoltre, per favorirne la conoscenza, le funzionalità per l'utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato saranno a breve accessibili in ambiente test del portale vetinfo ([test.vetinfo.it](http://test.vetinfo.it)).

Considerato che la movimentazione di partite di pesce è vincolata alla categoria sanitaria dello stabilimento di origine e di destinazione e che il regolamento delegato (UE) 2020/689 ha

modificato le categorie sanitarie previste dalla normativa precedente, è previsto l'aggiornamento in BDN di tali categorie anche al fine di consentire il corretto utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato. A tale riguardo nell'allegato 2 vengono fornite indicazioni inerenti alle categorie e alle modalità di migrazione automatica in BDN dalle precedenti alle attuali categorie sanitarie.

Nel raccomandare la massima diffusione ed applicazione della presente nota, si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

\*F.to Dr. Pierdavide Lecchini

*\*documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)*

## Allegato 1

### DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FUNZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE AUTOMATICA DELLE MOVIMENTAZIONI A PARTIRE DALLE INFORMAZIONI REGISTRATE DALL'OPERATORE NEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

L'operatore (o suo delegato) dello stabilimento di partenza degli animali, prima del movimento in uscita, produce e registra con tutte le informazioni previste il modello 4 informatizzato in BDN, di seguito denominato documento di accompagnamento.

La BDN rende disponibile per l'operatore o suo delegato, oltre che per l'autorità competente, le informazioni inerenti ai documenti di accompagnamento per movimentazioni in uscita o in entrata di competenza.

Gli operatori degli stabilimenti di uscita ed ingresso possono registrare, entro il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo degli animali indicata nel documento stesso (sezione "trasporto"), le informazioni dell'uscita/ingresso in BDN confermando o meno i dati registrati al momento della produzione del documento di accompagnamento informatizzato.

Il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo il sistema informativo verifica la registrazione del movimento e, se non già registrato dall'operatore, i movimenti di uscita/ingresso sono registrati automaticamente in BDN utilizzando le informazioni del documento di accompagnamento informatizzato e tale registrazione costituisce comunicazione alla ASL ai sensi della normativa vigente.

In ogni caso l'operatore deve verificare, ed eventualmente rettificare, quanto registrato automaticamente dalla BDN in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento.

Le movimentazioni in entrata non sono registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel documento di accompagnamento nei casi di:

- a) annullamento del documento di accompagnamento entro 7 giorni da parte dell'operatore dello stabilimento di origine;
- b) rifiuto del documento di accompagnamento da parte dell'operatore destinatario entro 7 giorni. La notifica del rifiuto è disponibile in BDN per l'operatore della struttura di origine e alla ASL competente su di essa che verificherà la rettifica, nei tempi previsti, della relativa registrazione in uscita dallo stabilimento di origine.

Le informazioni tecniche inerenti alla funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni a partire dal documento di accompagnamento per le varie specie animali sono disponibili in specifica sezione del portale internet [www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it).

Inoltre, per eventuali ulteriori informazioni tecniche, gli operatori e le Autorità competenti contattare il CSN tramite call-center e mail.

## ALLEGATO 2

### INDICAZIONI INERENTI ALLE CATEGORIE SANITARIE

Per gli stabilimenti per cui la ASL ha dichiarato che non necessitano di riconoscimento, *selezionando l'opzione in BDN "NON NECESSITA DI RICONOSCIMENTO"*, non è prevista alcuna categoria sanitaria. Salvo diversa indicazione, tali stabilimenti non movimentano animali di acquacoltura verso altri allevamenti.

Per tutti gli altri stabilimenti per cui la ASL non ha inserito in BDN tale dichiarazione, è prevista l'indicazione in BDN dell'avvenuto riconoscimento e della categoria sanitaria, come da normativa vigente.

**Si conferma che è responsabilità delle ASL l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni inerenti alla presenza o meno del riconoscimento e alle categorie sanitarie.**

Entro la fine del prossimo mese di novembre, a ciascun allevamento di pesci, per cui in BDN è già registrata la categoria sanitaria, sarà automaticamente associata la nuova categoria secondo il seguente schema. In tale schema è riportato anche il flusso di controllo in BDN delle movimentazioni in relazione alle categorie sanitarie

CATEGORIE ATTUALI (ex direttiva 2006/88)	CATEGORIE NUOVE (regolamento. 2020/689/UE)	FLUSSO DI CONTROLLO IN BDN DELLE MOVIMENTAZIONI	
		Riceve/destina animali di acquacoltura da	Validazione esplicita del documento di accompagnamento
Categoria I	Categoria 1 - indenne	Riceve solo da 1 Destina a tutti	⇒ NO
Categoria II	Categoria 2 - in fase di eradicazione	Riceve solo da 1 e 2 Destina a 2, 3, e 4	⇒ SI SE DA 2 A 2
Categoria III	Categoria 3 - sorveglianza attiva	Riceve da 1, 2 e 3 Destina a 3, 4	⇒ NO
Categoria IV e V	Categoria 4 - sorveglianza passiva	Riceve da 1, 2, 3, 4 Destina solo a 4	⇒ NO

Si evidenzia che la movimentazione da o verso stabilimenti per cui in BDN non è presente il necessario riconoscimento e/o categoria sanitaria potrà avvenire solo dopo validazione esplicita del documento di accompagnamento da parte della ASL di origine.

**Pertanto si invitano le ASL a registrare e, se del caso, ad aggiornare in BDN, con ogni consentita urgenza, le informazioni sui riconoscimenti (in precedenza indicati come autorizzazioni) e sulle categorie sanitarie per gli allevamenti di pesce per cui essi sono previsti dalla normativa comunitaria, al fine di limitare ripercussioni sulle attività sia degli operatori e sia delle stesse ASL.**

### ALLEGATO 3

Associazioni a cui inviare la nota inerente all'attivazione del documento di accompagnamento informatizzato e della funzionalità di registrazione delle movimentazioni in acquacoltura

<i>Nome Associazione</i>	<i>PEC</i>
<b>FNOVI</b>	<b><a href="mailto:info@pec.fnovi.it">info@pec.fnovi.it</a></b>
<b>ANMVI</b>	<b><a href="mailto:anmvi@pec.anmvi.it">anmvi@pec.anmvi.it</a></b>
<b>SIVEMP</b>	<b><a href="mailto:sivemp@pec.it">sivemp@pec.it</a></b>
<b>COLDIRETTI</b>	<b><a href="mailto:caa.coldiretti@pec.coldiretti.it">caa.coldiretti@pec.coldiretti.it</a></b>
<b>CONFAGRICOLTURA</b>	<b><a href="mailto:legalmedia@confagricoltura.it">legalmedia@confagricoltura.it</a></b>
<b>API (associazione piscicoltori italiani)</b>	<b><a href="mailto:info@acquacoltura.org">info@acquacoltura.org</a></b>
<b>UIZA – Unione Italiana Zoo e Acquari</b>	<b><a href="mailto:info@uiza.org">info@uiza.org</a></b>
<b>AIA</b>	<b><a href="mailto:affarigenerali@pec.aia.it">affarigenerali@pec.aia.it</a></b>
<b>CIA</b>	<b><a href="mailto:segreteriapresidente@cia.it">segreteriapresidente@cia.it</a></b>
<b>ASSOTRASPORTI</b>	<b><a href="mailto:info@assotrasporti.it">info@assotrasporti.it</a></b>
<b>ASSITAMA</b>	<b><a href="mailto:info@assitama.it">info@assitama.it</a></b>
<b>CONFTRASPORTO</b>	<b><a href="mailto:segreteria@conftrasporto.it">segreteria@conftrasporto.it</a></b>